



Whistleblowing

PONTI S.p.A.

Via Erasmo Ferrari, 7 - 28074 GHEMME (NO) - ITALIA

Tel: +39 0163 844 111 - Fax: +39 0163 841 500

www.ponti.com - info@ponti.com

Società Unipersonale - P.IVA: IT 02579320033 - Cod. Fisc. e Reg. Imp. Novara: 02579320033 - REA: NO-245037 - Cap. Soc. i.v. € 10.000.000,00
Società soggetta alla direzione e coordinamento di PONTI HOLDING S.p.A.



Sommario

Obiettivi	3
1. I soggetti che possono presentare le segnalazioni	3
1.....	3
2. Ambito di applicazione oggettivo	3
3. Il soggetto Gestrice delle segnalazioni.....	4
4. Modalità operative.....	4
a. Canale di segnalazione Interno.....	4
i. Ricezione delle segnalazioni	4
ii. Contenuto delle segnalazioni	5
iii. Istruttoria e accertamento della segnalazione	6
iv. Chiusura delle segnalazioni.....	6
b. Canale di segnalazione esterno	6
5. Divulgazione pubblica	7
6. Gestione dei conflitti di interesse	7
7. Garanzie e tutela	7
a. Riservatezza	7
b. Tutela del/la segnalante.....	8
c. Tutela del/la segnalante da ritorsioni e discriminazioni.....	8
d. Tutela del segnalato	8
8. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	8
2.....	9
9. Comunicazione, formazione e informazione.....	9
10. Protezione dei dati personali.....	9
11. Definizioni	10
12. Riferimenti normativi.....	10
3.....	10



OBIETTIVI

La presente procedura disciplina il processo di ricezione e trattamento delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) e le modalità di gestione della relativa istruttoria, ai sensi della normativa vigente applicabile e nel rispetto della protezione dei dati personali.

1. I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE SEGNALAZIONI

La presente procedura si applica a Ponti SB S.p.A, ovvero alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo:

- Lavoratori/trici/trici subordinati/e, compresi gli ex dipendenti e i/le candidati/e a posizioni lavorative;
- lavoratori/trici autonomi;
- lavoratori/trici o i collaboratori/trici che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Liberi/e professionisti/e e i/le consulenti che prestano la propria attività presso aziende;
- Volontari/e e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

1

2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La disciplina stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse, l'integrità dell'Azienda, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il/la segnalante o denunciante intrattiene rapporti giuridici qualificati.

Tramite il canale Whistleblowing può essere segnalato quanto segue:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e procedure aziendali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza



- delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'unione europea.

Sono escluse dall'ambito di applicazione tutte le fattispecie diverse da quelle sopra descritte, in particolare quelle riferite a interesse personale del/la segnalante, reclami o lamentele di natura personale o commerciale, rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro. In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, Ponti SB si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

3. IL SOGGETTO GESTRICE DELLE SEGNALAZIONI

La Ponti SpA SB ha scelto di affidare la gestione delle segnalazioni a Elisabetta Patrioli, Responsabile Amministrativa del personale che viene indicato di seguito come "Gestrice delle segnalazioni" o anche solo "Gestrice".

4. MODALITÀ OPERATIVE

I canali di segnalazione si distinguono in 3 fattispecie crescenti:

1. Canale di segnalazione interno all'ente;
2. Canale esterno gestito dall'ANAC;
3. Divulgazione pubblica

a. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il processo di segnalazioni interne prevede sempre le seguenti fasi:

- i. Ricezione delle segnalazioni;
- ii. Istruttoria;
- iii. Chiusura delle segnalazioni;

i. RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'Azienda, al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, ha messo a disposizione dei canali di comunicazione tra loro alternativi, quali:

- **Posta raccomandata con ricevuta di ritorno** da indirizzare a: whistleblowing@ponti.com.

È necessario che la segnalazione venga inserita in **due buste chiuse**: la prima con i dati identificativi del/la segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del/la segnalante dalla segnalazione.



Entrambe dovranno poi essere inserite in una **terza busta chiusa** che rechi all'esterno la dicitura "**riservata**" al Gestrice della segnalazione. La segnalazione sarà sottoposta a protocollazione riservata a cura della Gestrice.

- **Segnalazione orale** alla Gestrice delle segnalazioni (previa richiesta di appuntamento attraverso l'indirizzo e-mail dedicato whistleblowing@ponti.com) registrata da verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro tramite la propria sottoscrizione. All'indirizzo e-mail dedicato è possibile allegare file vocali, senza contenuto testuale.

Il personale che riceve una segnalazione al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla senza indugio, in originale e con eventuali allegati, alla competente Gestrice delle segnalazioni, nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il/la segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

La Gestrice delle segnalazioni, alla quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, rilascia al/la segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso deve essere inoltrato al recapito indicato dal/la segnalante nella segnalazione, in assenza la segnalazione sarà considerata non gestibile.

ii. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il/la segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone, basate su fondati motivi e notizie veritiere. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata nel tempo e nel luogo, al fine di consentire la comprensione dei fatti da parte del soggetto competente. Le successive fasi di accertamento sono agevolate da segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quali, a titolo esemplificativo:

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo, di luogo);
- elementi identificativi del/la segnalato/a per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Gestrice delle segnalazioni potrà prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ma solo se pienamente circostanziate. Nel caso di segnalazione anonima, la Gestrice infatti valuterà se la stessa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, valuterà di conseguenza come sia opportuno trattarla (ad es. come ordinaria o richiedendo al/la segnalante di palesarsi).



iii. ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

L'obiettivo è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

La Gestrice avvierà una istruttoria per l'accertamento della segnalazione attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione ricevute, coinvolgendo le strutture aziendali o soggetti specializzati esterni (in questo caso previa intesa con la Direzione aziendale) in relazione all'oggetto della segnalazione; procederà se del caso all'audizione di soggetti interni o esterni.

Una volta completata l'attività di accertamento, qualora la segnalazione risulti fondata, La Gestrice procederà rivolgendosi alle figure apicali/agli organi/funzioni interne della Ponti SpA SB e/o agli altri organi di amministrazione e controllo della Ponti SpA SB che appaiono competenti per dare seguito alla segnalazione; alla Gestrice infatti non compete alcuna valutazione e azione conseguente in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Fornirà successivamente, tramite i canali di comunicazione di cui ai punti precedenti, un riscontro al/la segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento. Tale riscontro sarà definitivo se l'istruttoria sarà terminata oppure sarà di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, se ancora non ultimata. Nell'ambito dell'istruttoria, La Gestrice mantiene i rapporti con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

In caso di segnalazione infondata, non circostanziata o irricevibile, La Gestrice provvederà alla sua archiviazione.

iv. CHIUSURA DELLE SEGNALAZIONI

La Gestrice delle segnalazioni esamina i risultati della fase di istruttoria e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/opunti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

b. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivo un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona



menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Infine, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna senza alcun riscontro o seguito nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ancor più grave rispetto al punto del canale esterno;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o omissioni ancor più gravi rispetto al punto del canale esterno.

6. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare La Gestrice delle segnalazioni in via diretta o a fronte di ulteriori e differenti situazioni di conflitto di interesse, è responsabilità della stessa dichiarare il conflitto e la segnalazione verrà inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. GARANZIE E TUTELA

a. RISERVATEZZA

Tutto il Personale di Ponti SpA SB, coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati.



b. TUTELA DEL/LA SEGNALANTE

Ponti SpA SB garantisce la riservatezza dell'identità del/la segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge.

c. TUTELA DEL/LA SEGNALANTE DA RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

Nel rispetto della legge è vietata e sanzionata ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Qualora in particolare il/la segnalante in buona fede sia un/a dipendente, La Gestrice (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

d. TUTELA DEL SEGNALATO

Ponti SpA SB richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla procedura tutelano anche il segnalato. Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del/la segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

8. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Ponti SpA SB prevede e adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del/la segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;



- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge.

2

9. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Ponti SpA SB fornisce e promuove nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione, ove necessario, rivolte alla popolazione aziendale, comprendendo lo stesso, sulla gestione delle segnalazioni e, in particolare, sull'utilità del processo; informa le rappresentanze sindacali sulla procedura da adottare in fase iniziale.

10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 ("GDPR"), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, ed in conformità con la specifica informativa privacy resa agli interessati e accessibile sul sito web aziendale nell'apposita sezione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.



11. DEFINIZIONI

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'ente privato, elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Personale: amministratori, i dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, il management e i dipendenti, terze parti non dipendenti quali business partner, fornitori, clienti, collaboratori, stagisti, società di revisione, consulenti e ogni altro soggetto che agisce per conto dell'organizzazione.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata.

Gestione: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

3

- D. lgs n 24/2023 avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";

Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei